



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA EX-ART. 281-SEXIES C.P.C.

ATTORE OPPONENTE: B. D. ((omissis))

Conclusioni: Citazione in opposizione

CONVENUTI OPPOSTI: A. G. e F. D. ((omissis))

Conclusioni: Memoria *ex art.* 183 comma 6 n. 1 c.p.c.

Sent.

____/____

Cont.

____/____

Cron.

Rep.

Sentenza
 assunta *ex art.*
 281 c.p.c. il

Depositata il

Il Cancelliere

Oggetto:

FATTO

Oggetto di causa è l'opposizione al decreto ingiuntivo meglio indicato in dispositivo, ottenuto dai signori A. e F. nei confronti del signor B. per il pagamento di canoni locatizi.

Avverso tale decreto propongono opposizione, con citazione, A. e F., mentre resiste il B., che a sua volta spiega domanda riconvenzionale per il pagamento di ulteriori canoni locatizi ed il risarcimento di danni asseritamente subiti nell'esecuzione del contratto locatizio.

La causa è istruita dal Giudice allora procedente con l'assunzione dei testi indicati dalle parti.

DIRITTO

a) Come esposto in parte narrativa, la materia per cui è causa attiene al pagamento di canoni locatizi.

Pertanto, è del tutto evidente, ed è pacifico in giurisprudenza, che, trattandosi di materia la quale deve seguire il rito del lavoro *ex art. 447 bis c.p.e.*, l'opposizione avrebbe dovuto essere presentata con ricorso, e non già con citazione come invece fatto dall'opponente.

Peraltro, in virtù del principio di conservazione degli atti, l'opposizione verrebbe comunque ritenuta utilmente proposta, anche se radicata con citazione, nel caso l'iscrizione della causa a ruolo, non già la citazione, fosse avvenuta entro i 40 giorni, pur se l'eventuale decadenza per tardività andrebbe rilevata d'ufficio (per la pacifica giurisprudenza, da sempre inequivoca sul punto, cfr. da ultimo Cass. n. 8014/2009, esattamente in termini rispetto al caso qui trattato e relativa alla specifica materia dell'opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia. In

argomento cfr. anche, *ex pluribus*, Cass. Lav. n. 4867/1993, Cass. Lav. n. 11318/1992, Cass. Lav. n. 3258/1991, Cass. Sez. Un. n. 2714/1991, Cass. Lav. n. 4300/1986, Cass. Lav. n. 2496/1985 e Cass. 7263/2000).

Tanto premesso, si osserva che risulta *per tabulas* come il decreto ingiuntivo qui opposto sia stato notificato al B. 26/3/2007 e come la presente opposizione sia stata iscritta a ruolo il 11/5/2007, ben oltre quindi il termine perentorio di quaranta giorni previsto *ex lege*.

Consegue l'inammissibilità per tardività dell'opposizione, qui rilevata d'ufficio

dopo avere instaurato sul punto il contraddittorio con le parti all'udienza del 19/4/2012, con conseguente conferma del decreto opposto.

b) Inammissibile è anche la domanda riconvenzionale di parte opposta.

Sul punto, basta osservare che, da oltre quindici anni, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'opposto, convenuto formale ma attore in senso sostanziale, non può porre in essere una domanda riconvenzionale (*ex pluribus*, cfr. Cass. n. 13086/2007, Cass. n. 258/2005, Cass. n. 11415/2004, Cass. n. 9334/2004, Cass. n. 6202/2004, Cass. n. 632/2003, Cass. n. 16957/2002, Cass. n. 14009/2002, Cass. n. 11053/2001, Cass. Lav. n. 13445/2000, Cass. n. 6528/2000, Cass. n. 2820/1999, Cass. n. 813/1999, Cass. n. 4795/1998, Cass. n. 3254/1995) a meno di *reconventio reconventionis*, ciò che in nessun modo è configurabile nel caso che qui occupa.

Deriva, come detto, l'inammissibilità anche della riconvenzionale dell'opposto, nuovamente rilevata d'ufficio (cfr. Cass. n. 11053/2001), dopo avere instaurato sul punto il contraddittorio con le parti all'udienza del 19/4/2012.

c) L'inammissibilità delle domande formulata sia dall'opponente, sia dall'opposto, integra una soccombenza reciproca che impone, *ex art. 92 comma 2 c.p.c.*, l'integrale compensazione delle spese di lite.

Si dà atto che il presente fascicolo è per la prima volta pervenuto a questo Giudice, trasferito al Tribunale di Reggio Emilia il 11/4/2012, all'udienza del 19/4/2012, cd in tale udienza è stato deciso con sentenza contestuale *ex art. 281 sexies c.p.c.*

P.Q.M.

il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- dichiara inammissibile l'opposizione, e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 653/2007 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia il 23-26/2/2007;
- dichiara inammissibile la domanda rieonvenzionale dell'opposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Reggio Emilia, 19/4/2012

Il Giudice

dott. Gianluigi MORLINI